



Parte attrice esponeva l'incompetenza per materia in favore del Tribunale delle Imprese per i contratti pubblici di appalto sopra la soglia comunitaria; l'assenza di contratto valido per la mancanza di contratti attuativi e degli ordini di lavoro ex art. 54 d.l.vo n. 50/2016 ed art. 5 dell'accordo quadro; la nullità dello stesso per il superamento dell'importo massimo ex art. 54 d.l.vo n. 50/2016 e violazione del principio di copertura di spesa; l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per mancanza di NSO e violazione del D.M. 7.12.2018; l'assenza di prova del credito; che, in particolare, per la fattura n.101/2022 del 20.6.2022 dell'importo di euro 78.258,28, relativa al S.A.L. n. 5, i documenti contabili non portavano la sottoscrizione né del D.L. e del RUP, il certificato di pagamento aveva data antecedente alla contabilità, non vi era prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, di aver contestato con nota prot. n. 16465 dell'8.7.2022 le modalità di contabilizzazione e l'utilizzo non corretto dei prezzari, la presunta esecuzione dei lavori era avvenuta in assenza di preventivo Contratto Attuativo o di Ordine di Lavoro come previsto proprio dall'art 5 del CSA, non erano sufficienti gli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, l'applicazione del Prezzario DEI e i NP avrebbero dovuto essere oggetto di preventiva autorizzazione del RUP in sede di Ordine di Lavoro o comunque prima della loro registrazione in contabilità e l'utilizzo del Prezzario D.E.I., più oneroso della Tariffa Regionale Lazio, era possibile esclusivamente nei casi in cui il detto Prezzario Regionale non prevedeva la giusta voce di prezzo; che per la fattura n. 102/2022 del 20.6.2022 dell'importo di euro 34.321,80, per il "S.A.L. n. 1 - Manutenzione straordinaria ODL 1,2,3- Postazione Minturno", i documenti contabili non portavano la sottoscrizione del RUP, non vi era prova dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nella contabilità nella misura e nei prezzi ivi riportati e vi era contestazione mossa dal RUP con la nota prot. 4853 in data 1.3.2022 e con la nota prot. 5397 in data 8.3.2022; che per la fattura n. 103/2022 del 20.6.2022 dell'importo di euro 7.314,40, relativa al "S.A.L. n. 1 finale lavori extra postazione Pontecorvo", i documenti contabili non portavano la sottoscrizione del RUP, non vi era prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, vi era contestazione del RUP con note prot. 26957 del 28.12.2021, prot. 5417 dell'8.3.2022, prot. 7638 del 28.3.2022 e prot. 23115 del 9.11.2021; che per la fattura n. 104/2022 del 20.6.2022 dell'importo di euro 70.691,86, ritenuta dovuta per un asserito "S.A.L. n. 6 - Manutenzione Straordinaria", i documenti contabili non portavano la sottoscrizione del RUP, non vi era prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e che le stesse erano contestate con nota prot 16465 dell'8.7.2022; che anche per la fattura 105/2022 del 20.6.2022 dell'importo di euro 59.705,83, ritenuta dovuta per un asserito "S.A.L. n. 7 - Manutenzione Straordinaria", i documenti contabili non portavano la sottoscrizione del RUP, non vi era prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e le stesse erano contestate nella nota prot 16465 dell'8.7.2022; che le fatture non costituivano prova idonea del credito; che per le vicende che hanno riguardato la applicazione del presunto NP avente ad oggetto la "Manutenzione dei filtri aria in



dotazione alle unità interne costituenti impianto ventilconvettore e/o split system compresa la pulizia, la rimozione delle sostanze inerti e la sanificazione mediante l'utilizzo di disinfettante con successiva ricollocazione in opera. Prezzo riferito al singolo apparato attualizzato su Roma e provincia", vi era grave inadempimento dell'impresa, con relativa contestazione con la nota prot. 1551 del 4.3.2022; che questa prestazione non era nemmeno eseguita come richiesta ed in parte contabilizzata dal D.L. e che a seguito della revisione contabile ed ai gravi inadempimenti dell'impresa residuava un proprio credito di euro 120.595,64, oltre iva ed interessi.

Si costituiva la [REDACTED] rilevando che non risultavano applicate le penali o contestazioni del D.L. o del RUP sulla esatta e regolare esecuzione dei lavori; che [REDACTED] non contestava i lavori o ritardi imputabili all'impresa e solo al momento della liquidazione delle somme di cui agli importi di cui alla pretesa monitoria formulava generiche contestazioni prive di riscontro; che l'ente appaltante con determina n. 2965/2022 del 9.5.2022 rimuoveva il RUP Arch. [REDACTED] dall'incarico; che l'impresa consegnava al Direttore dei lavori il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per il lotto 4, comprensivo dei controlli periodici, per la durata di dodici mesi, da valere quale contratto applicativo, così come previsto dagli artt. 2 e 8 del CSA; che nel corso delle lavorazioni erano redatti dal D.L. dieci ordini di servizio equiparabili ai contratti applicativi, giusta la previsione dell'art. 8 CSA; che per i pagamenti l'art. 15, comma 1, dell'Accordo Quadro prevede unicamente lo stato di avanzamento redatto dal D.L.; che l'art. 113 bis del d.l.vo n. 50/2016 prescrive l'emissione della fattura contestualmente al SAL e il pagamento entro cinque giorni; che in relazione alla fattura n. 101/2022 di euro 78.258,28, relativa al SAL n. 5, questo SAL era sottoscritto digitalmente dal D. [REDACTED] unitamente a tutta la documentazione contabile allegata; che la lagnanza della posteriorità della data del SAL rispetto al certificato di pagamento era infondata; che i prezzi applicati erano corretti; che il presupposto dell'applicazione del prezzario DEI è la mancata previsione del prezzo nel Prezzario Regionale e non anche la sottoscrizione del RUP; che con verbale di accordo del 6.4.2022 la stazione appaltante garantiva il pagamento della somma di euro 177.323,71, pari al 65% dei SAL sottesi al procedimento monitorio, e che tutte le contestazioni erano infondate.

All'udienza del 29.5.2025 parte attrice concludeva per l'annullamento del decreto ingiuntivo, ovvero per la eccezione e domanda riconvenzionale di compensazione e di condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione ai sensi ex d.l.vo n. 231/2002 ed art. 1284 c.c., parte convenuta concludeva per il rigetto dell'opposizione, ovvero, in subordine, per la condanna al pagamento della somma di euro 177.323,71, pari al 65% dei SAL sottesi al procedimento monitorio, così come promesso e garantito dall'ente appaltante con verbale di



accordo del 6.4.2022, oltre interessi ex d.l.vo n. 231/02, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.

### **DIRITTO**

Preliminarmente è rigettata l'eccezione di incompetenza per materia.

Infatti, l'art. 3, 2° comma, lett. f) del d.l.vo 27.6.2003, n. 168 prevede la competenza delle sezioni specializzate in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, mentre il contratto di lavori di cui è controversia, ai sensi dell'art. 35 del d.l.vo n. 50 del 18.4.2016, si presenta sotto la soglia di rilevanza comunitaria, fissata in euro 5.225.000,00.

Sempre in via preliminare deve ritenersi che le fatture, l'Accordo Quadro e gli ordini lavori prodotti sono da considerarsi documentazione idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.

Ed invero, la nozione di prova scritta di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), c.p.c. è quella che può trarsi, in ordine ai fatti costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità da cui risulti l'esistenza del diritto fatto valere in via monitoria, anche se proveniente da terzi o privo di efficacia probatoria assoluta, (in questo senso Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879, Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232, Cass. civ., sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924 e Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879).

In definitiva, l'elencazione dei documenti costituenti prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo contenuta negli artt. 634 e 635 c.p.c. è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che indica per alcuni tipi di rapporti il documento che in ogni caso deve ritenersi "prova scritta idonea", ma non esclude che possa suffragare il concetto di prova scritta anche qualsiasi altro documento il quale, appunto, sia ritenuto dal giudice meritevole di fede quanto ad autenticità ed efficacia probatoria.

Trattasi dunque di nozione molto ampia, la quale indubbiamente comprende anche le fatture, l'Accordo Quadro e gli ordini di lavoro.

In relazione all'assenza di contratto valido per la mancanza di contratti attuativi e degli ordini di lavoro ex art. 54 d.l.vo n. 50/2016 ed art. 5 dell'accordo quadro, si osserva che l'impresa ha ricevuto ordini di lavoro da valere quali contratti applicativi, così come previsto dagli artt. 2 e 8 del Capitolato Speciale di Appalto (doc.ti da 11 a 19 fascicolo parte opposta) ed è lo stesso art. 36 del Capitolato a prevedere come atto esecutivo, in alternativa a specifici contratti di appalto, gli ordini di lavoro.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che "Quando si adotta il modulo dell'accordo quadro, l'aggiudicatario - scelto con la procedura di evidenza pubblica che ha portato alla sua stipulazione - ottiene gli appalti pubblici basati sull'accordo quadro in virtù di affidamenti diretti" (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 30/11/2022, n. 35337) e deve anche osservarsi che il mancato ed eventuale rispetto di singole formalità, sussistendo l'Accordo Quadro e gli ordini di



lavoro, non può, in ogni caso, paralizzare la pretesa creditoria in ordine a prestazioni effettivamente ed in ogni caso eseguite dall'impresa sotto il controllo e l'impulso del Direttore dei Lavori.

Anche la eccepita la nullità dell'Accordo Quadro per il superamento dell'importo massimo ex art. 54 d.l.vo n. 50/2016 e violazione del principio di copertura di spesa risulta infondata, presentandosi del tutto generica e non indicando neanche il concreto superamento e come si sarebbe verificato.

Sussiste la necessaria forma scritta, sia perché il relativo schema di contratto è depositato in atti (all. 3 fascicolo parte opposta), sia perché richiamato, anche in ordine alle sue clausole, nei successivi atti del rapporto di appalto.

Per quanto riguarda l'assenza di prova del credito e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, come è noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533).

Del pari, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.

Orbene, nel caso in esame parte opposta ha documentato con l'Accordo Quadro, gli ordini di lavoro, le fatture e la ulteriore documentazione in atti il titolo del diritto vantato ed il proprio adempimento, con il conseguente rigetto della eccezione e domanda riconvenzionale, mentre parte opponente non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento delle somme dovute.

Per quanto concerne la posizione di parte opposta, se è vero che le fatture, avendo riguardo alla loro formazione unilaterale, anche se annotate nei libri obbligatori, non possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo un mero indizio (Cass. civ., Sez. II, 12/01/2016, n. 299; Cass. civ., Sez. III, 28/06/2010, n. 15383; App. Salerno, 11/04/2017; Trib. Milano, Sez. XI, 23/02/2017; Trib. Padova, Sez. II, 17/11/2016; App. Potenza, 07/06/2016), è anche vero che le stesse possono comunque contribuire a fondare il convincimento del giudice in ordine ai fatti da essa attestati unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità.

Nella fattispecie, in atti vi sono il verbale del 6.4.2022 sottoscritto dal RUP, dal D.L., dall'impresa opposta e da funzionari [REDACTED] con il quale era garantito, e dunque riconosciuto, il pagamento di almeno il 65% dell'importo delle fatture a fondamento del decreto ingiuntivo (doc. n. 25 fascicolo parte opposta), le note del Direttore dei Lavori del 31.3.2022 e del 9.5.2022 (doc. ti nn.



20 e 21 fascicolo parte opposta) e la documentazione contabile allegata al ricorso per decreto ingiuntivo firmata dal Direttore dei Lavori (doc.ti nn. 4, 5, 6, 7 e 8 fascicolo monitorio).

In ordine alle contestazioni dell'opponente ed alla circostanza che i documenti contabili non portavano la sottoscrizione né del D.L. e del RUP, che i certificati di pagamento avevano data antecedente alla contabilità e la lamentata inadempienza in ordine alla vicenda della "Manutenzione dei filtri aria in dotazione alle unità interne costituenti impianto ventilconvettore e/o split system compresa la pulizia, la rimozione delle sostanze inerti e la sanificazione mediante l'utilizzo di disinfettante con successiva ricollocazione in opera. Prezzo riferito al singolo apparato attualizzato su Roma e provincia", le contestazioni, che riprendono poi le note del RUP sopra indicate, sono generiche e non riguardano l'effettivo svolgimento dei lavori e l'esecuzione delle opere, ma, appunto, l'eventuale irregolarità della procedura, l'assenza di autorizzazioni, il riallineamento della contabilità e l'applicazione di prezzi non concordati.

Per l'effettivo svolgimento delle prestazioni, allora, oltre ai citati documenti contabili allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, assume valore decisivo la nota del Direttore dei Lavori inviata al RUP con pec del 9.5.2022, in base alla quale "L'impostazione contabile adoperata per il lotto 3, dal 29/11/2019 ad oggi, così come per il lotto 4, dal 29/09/2020 ad oggi e per un breve periodo anche per il lotto 1, è sempre stata la stessa in quanto gestita dal sottoscritto direttore dei lavori, con regolari incarichi in estensione e formalizzati dal RUP. Tutti gli atti contabili, dal 29/11/2019 al 31/10/2021 sono stati regolarmente firmati dal RUP senza alcuna eccezione/osservazione/lamentela/riserva. Il sottoscritto ha pertanto gestito complessivamente 3 di 4 lotti per due anni, senza alcuna obiezione contabile/riserva. A pochi mesi dalla fine, il RUP avverte l'esigenza/impulso irrefrenabile di perseguire un "riallineamento" non meglio identificato (poi non si comprende perché solamente in capo ai lotti 3 e 4?!?), bloccando arbitrariamente e illecitamente tutti i pagamenti alle ditte appaltatrici dei lotti 3 e 4 nonché al sottoscritto DL, non consentendo però l'accesso agli atti, propedeutico al riallineamento stesso (accesso agli atti contabili del lotto 1, reiterato più volte dal sottoscritto e mai concesso dal RUP). ...È evidente che il RUP ha omesso di svolgere i propri compiti e di vigilare sul corretto andamento dell'appalto.....AmMESSO che sia reale la volontà di perseguire un riallineamento tra i lotti (riallineamento che dovrebbe essere anche e soprattutto economico, visto che il plafond dell'appalto è comune e che vi sono disparità consistenti tra i lotti), ciò sarebbe dovuto avvenire costantemente durante il corso dell'appalto e non di certo alla fine. Non è concepibile e quanto meno singolare, dopo oltre due anni, congetturare che l'impostazione contabile attribuita ai lotti 3 e 4 è inappropriata, con valenza retroattiva e per tali motivi bloccare le contabilità e i pagamenti in previsione di un riallineamento astratto, non meglio definito, poco chiaro anche allo stesso RUP....Fatto ancora più grave, vengono costantemente attuati dal RUP atteggiamenti ritorsivi e



pretestuosi, aventi l'unico scopo di mettere in difficoltà ditte e DL per poi recriminare in merito ad eventuali inosservanze ed irrogare penali: uno su tutti, in data 19/02/2022 alle 20.50 (sabato sera), il RUP contatta il sottoscritto su WhatsApp chiedendo di fare intervenire con urgenza la ditta [REDACTED] perché, a suo dire, pioveva all'interno della postazione di Viterbo; la ditta, prontamente allertata, contatta immediatamente il responsabile di zona [REDACTED] il quale nega tale criticità. Tutti i messaggi sono agli atti e disponibili per eventuale visione da parte vostra e/o delle autorità competenti. Ordini impartiti verbalmente alle ditte e al sottoscritto DL e poi ritrattati a seconda delle circostanze (una su tutte la questione relativa alla cadenza della sanificazione dei condizionatori, con tanto di riunione ad hoc per stabilire univocamente cosa scrivere nelle relazioni!), atteggiamenti pretestuosi e sempre alla ricerca della lite rappresentano ormai una consuetudine. Non vi è la volontà del RUP a trovare un accordo bonario. In data 06/04/2022 è stato redatto regolare verbale, siglato in contraddittorio tra le parti (DL, Ditte e RUP) avente lo scopo di dirimere la controversia; nel caso di specie dovevano essere autorizzati e liquidati tutti i SAL pendenti nella misura pari al 65%, nelle more del tanto agognato riallineamento; accordo ad oggi totalmente disatteso dal RUP. Nonostante i tentativi di conciliazione profusi dalle ditte e dal sottoscritto DL, il lavoro incessante svolto in piena pandemia e con i prezzi delle materie prime alle stelle, appare evidente l'inadeguatezza del RUP [REDACTED] nella governance dell'appalto di che trattasi, la quale sembra agire più di impulso invece che salvaguardare e tutelare l'interesse pubblico... Per tutto quanto sopra premesso e brevemente esposto si chiede, quale ultimo atto prima dell'inevitabile lite giudiziaria, di intervenire mediante richiamo ufficiale o qualsiasi altro metodo ritenuto congruo nei confronti del RUP Arch. [REDACTED] e/o nominare con cortese urgenza un soggetto terzo, esperto in lavori pubblici, in grado di dirimere la questione insorta e concludere senza lite l'appalto di che trattasi. Le ditte appaltatrici dei lotti 3 e 4 hanno già dato incarico ai rispettivi legali di tutelare i propri interessi e hanno dichiarato la sospensione, a brevissimo, delle lavorazioni per eccessiva e insostenibile esposizione bancaria, il sottoscritto DL è prossimo a denunciare il RUP per diversi illeciti penali, per i quali inevitabilmente verrà coinvolta anche [REDACTED]. Sarebbe auspicabile una conclusione dell'appalto decisamente diversa" (doc. n. 20 fascicolo parte opposta).

Del resto, tale nota segue a quella, sempre del Direttore dei Lavori, di cui alla pec del 31.3.2022, inviata al RUP e all'ente appaltante del seguente tenore "si chiarisce quanto segue. La voce n. 10 (revisione e controllo impianto di riscaldamento) rappresenta una lavorazione che si sarebbe comunque dovuta effettuare al fine di certificare l'impianto di riscaldamento e pertanto nulla attiene al fatto che si siano sostituiti i radiatori, a carico della Ditta Appaltatrice. È una spesa dovuta con o senza la sostituzione dei radiatori. Le certificazioni degli impianti sono già state trasmesse a Codesta S.A. La voce n. 19 (sostituzione rulli tapparelle compreso opere murarie) rappresenta un assimilato



(lavorazione presente all'interno del prezzario di riferimento, che maggiormente si avvicina alla tipologia di lavorazione effettuata), usata al fine di limitare l'uso del prezzario DEI o la redazione di nuovi prezzi, così come più volte marcato da Codesto RUP, sebbene il CSA preveda esplicitamente il ricorso al prezzario DEI in caso di non corrispondenza delle voci del prezzario della regione Lazio (2012). Nella voce n. 19 sono contemplati: la rimozione dei rulli delle tapparelle (n. 6 finestre + n. 2 porte - finestre); la fornitura e posa in opera di altrettanti nuovi rulli; le opere murarie necessarie per il ripristino e la corretta funzionalità dell'opera; le prove di funzionamento; le registrazioni e le verifiche varie; il trasporto del materiale in cantiere. Le voci nn. 23, 24, 25 (rappezzi vari eseguiti a piccole partite per posa tapparelle, modifica impianto elettrico) rappresentano le lavorazioni effettuate per motorizzare le

tapparelle, richieste da Codesto RUP (ORDINE DI LAVORO N. 9 del 19.11.2021). La voce n. 28 è riferita al box esterno per la protezione della caldaia, lavorazione autorizzata da Codesto RUP e oggetto di ODL n. 9 del 19.11.2021. Nulla attiene ai radiatori. Qualora invece Codesto RUP si riferisse alla voce successiva, la n. 29, si fa presente che la stessa fa riferimento alla fornitura e posa in opera delle sole valvole termostatiche, da applicare naturalmente ai radiatori. Trattasi anche in questo caso di voce assimilata e per lo più sottostimata! Per quanto attiene alle voci inerenti alla sicurezza contestate (voci nn. 34 e 35) di cui al punto 7 della nota, non essendo dello stesso parere di Codesto RUP, si richiede ordine di servizio scritto al fine di eliminare tali voci dalla contabilità di che trattasi. Trattandosi del SAL di Pontecorvo, tutte le lavorazioni di che trattasi sono state chiaramente eseguite presso la postazione di Pontecorvo. È utile ricordare che una contabilità va letta nel complesso e non singolarmente, voce per voce. Non è corretto, formalmente ed eticamente sindacare sulle voci sovrastimate e tacere sulle voci sottostimate. Infine, la paventata mancanza di fondi per il pagamento delle somme spettanti alle ditte Appaltatrici (Lotti 3 e 4) e al sottoscritto professionista (poiché tutti gli altri lotti e professionisti sono stati inspiegabilmente regolarmente liquidati e/o autorizzati), visto il perdurare di atteggiamenti ostili, pretestuosi, inconcludenti e poco collaborativi sarà imputabile esclusivamente a Codesto RUP....Per tutto quanto sopra esposto, non si ritiene pertanto di dovere modificare la contabilità trasmessa. ...Si rileva infine che Codesto RUP, anziché mostrare un atteggiamento di collaborazione incentrato sulla ricerca di una soluzione pacifica, non fa altro che continuare a cercare nuovi pretesti, cercando inequivocabilmente la lite giudiziaria (cfr. allegato 9)" (doc. n. 21 fascicolo parte opposta).

Da queste fondamentali note risulta, in ogni caso, l'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni ed il corretto uso dei prezzari, i quali, peraltro, sono rimessi dall'art. 46) del Capitolato all'approvazione della sola Direzione Lavori.



Non osta a questa conclusione la perizia prodotta in atti a firma [REDACTED], in quanto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, è una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico (Cass. civ., Sez. I, 06/08/2015, n. 16552) priva di autonomo valore probatorio e che ben può essere disattesa alla luce delle suesposte valutazioni.

Del resto, a corroborare ulteriormente la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto, ed in realtà questa circostanza assume valore decisivo, vi è il verbale del 6.4.2022 sottoscritto dal RUP, dal D.L., dall'impresa opposta e da altri funzionari [REDACTED] con il quale era garantito il pagamento di almeno il 65% dell'importo delle fatture a fondamento del decreto ingiuntivo ed emesse dalla

[REDACTED] "Nelle more della documentazione richiesta di cui sopra, si chiarisce che i SAL pendenti saranno autorizzati e liquidati per il 65 % dell'importo nelle more del perfezionamento di quanto richiesto" (doc.to n. 25 fascicolo parte opposta).

A questo accordo hanno partecipato rappresentanti di [REDACTED] ma, soprattutto, ha partecipato anche il RUP [REDACTED], firmataria delle note di contestazione che ora parte opponente richiama in questa sede per paralizzare la pretesa creditoria.

L'accordo contrasta con le contestazioni dell'opponente, il quale, di fatto, riconosce in quella sede gran parte del credito ingiunto, salvo poi contestarlo integralmente in sede di opposizione, e, oltre a ritenere fondato il 65% del credito, dunque disattendo parzialmente le note precedenti sottoscritte dal RUP, si limita, in ordine alle stesse, a ritenere non autorizzate le voci nn. 161, 174, 190, 197, 199 e 21, le quali "saranno esplicate mediante apposita relazione del DL, per motivarne e giustificarne l'uso" e, allo stesso modo, si "concorda di predisporre una relazione esplicativa e giustificativa per l'uso dei prezzi DEI, giustificandone le motivazioni di impiego in quanto non presenti nel prezzario Regione Lazio 2012 e contestati", problematiche rimesse dunque al Direttore dei Lavori e che lo stesso, in base alla citata e successiva nota del 9.5.2022, ha ritenuto superate.

Per i pagamenti, l'art. 15. Comma 1, dell'Accordo Quadro prevede il solo stato di avanzamento redatto dal D.L. "I pagamenti inerenti le opere contrattualizzate verranno effettuati in seguito al Certificato di Ultimazione dei lavori relativi a ciascun affidamento secondo le condizioni dell'Accordo Quadro. Per ciascuno di essi, infatti, verrà stilato dal D.L. un "Certificato di Ultimazione dei lavori", che consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito alla predisposizione degli atti contabili relativi", mentre l'art. 113 bis, comma 1 quinquies, d.l.vo n. 50/2016 stabilisce che "Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva



dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo”.

Per quanto concerne il D.M. 7.12.2018 ed il Nodo di Smistamento degli Ordini, lo stesso prevede che “L'emissione dei documenti di cui all'art. 1 è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini. Il comma 1 si applica per i beni, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per i servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2021. A decorrere dalle date di cui al comma 2, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'art. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3”.

Peraltro, questa disposizione è superata dal citato art. 113 bis, comma 1 quinquies, d.l.vo n. 50/2016, introdotto dalla legge 23.12.2021, n. 238, la quale contiene “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” ed è, dunque, di immediata applicazione e prevalenza.

L'opposizione è conseguentemente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando;

**a)** rigetta l'opposizione; **b)** condanna la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali pari ad euro 12.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.

Roma, 12.1.2026

Il Giudice

dr. Corrado Cartoni

